

**ISTITUTO COMPRENSIVO 8
BOLOGNA**
PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI **ALUNNI
STRANIERI**

SCOPI DEL PROTOCOLLO

- FAVORIRE UN CLIMA DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA E SOCIALE CHE PREVENGA E RIMUOVA EVENTUALI OSTACOLI ALLA PIENA INTEGRAZIONE.

- DEFINIRE UNA PRASSI CONDIVISA, ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO, IN TEMA DI ACCOGLIENZA DI ALUNNI APPARTENENTI A NAZIONALITA' DIVERSA DA QUELLA ITALIANA.

**IL PROTOCOLLO DEFINISCE PRASSI CONDIVISE DI
CARATTERE:**

- AMMINISTRATIVO (iscrizione)
- COMUNICATIVO E RELAZIONALE (prima conoscenza)
- EDUCATIVO-DIDATTICO (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, italiano come seconda lingua d'uso quotidiano, valutazione del percorso effettuato)

L' ISCRIZIONE

1. GLI UFFICI DI SEGRETERIA

È competenza della segreteria individuare tra il personale ATA un incaricato a ricevere le iscrizioni dei minori stranieri.

Egli dovrà:

- ◆ Richiedere i seguenti dati:
 - Dati anagrafici dell'alunno.
 - Dati familiari.
 - Dati sanitari.
 - Attestato scolastico in originale o fotocopia accompagnato da:
 - Traduzione autenticata in lingua italiana
 - Legalizzazione dei documenti provenienti dai Paesi di origine
 - Dichiarazione di valore "in loco"
 - Eventuali programmi didattici relativi al percorso svolto
 - Situazione linguistica (livello di conoscenza della lingua Italiana, eventuale lingua di mediazione).
- ◆ Far compilare il modulo di iscrizione e gli altri documenti previsti nei diversi ordini di scuola (autorizzazione alle uscite, al trattamento dei dati personali, deleghe...)
- ◆ Fornire note informative sul funzionamento della scuola
- ◆ Avvisare tempestivamente il docente Funzione Strumentale per l'accoglienza degli alunni stranieri dell'iscrizione del minore straniero al fine di organizzare le successive tappe dell'accoglienza.
- ◆ Comunicare alla famiglia i tempi e la modalità dell'inserimento dell'alunno.

Il perfezionamento dell'iscrizione potrà richiedere da 3 a 7 giorni dal momento della prima richiesta

2. IL DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE

Dovrà curare l'accoglienza dell'alunno neo arrivato, attivandosi per:

- ◆ Raccogliere la documentazione relativa all'alunno dalla segreteria.
- ◆ Organizzare un incontro preliminare con i genitori coinvolgendo se necessario un mediatore linguistico.

Durante il colloquio :

- si raccolgono ulteriori informazioni sull'alunno;
 - si illustra l'impianto organizzativo della scuola (orario, frequenza, certificati, assemblee, ricevimenti, servizio mensa, servizio scuolabus...) e le modalità di inserimento dell'alunno;
 - si stabiliscono i criteri e le modalità per le comunicazioni tra scuola e famiglia dell'alunno straniero.
- ◆ Valutare, con un test, il livello di conoscenza della lingua italiana, in collaborazione con il docente esterno per italiano L2.
 - ◆ In base ai dati raccolti, elaborare la proposta di assegnazione ad una classe.

3. IL DIRIGENTE

Al Dirigente viene sottoposta la proposta motivata di assegnazione alla classe, a lui spetta la scelta definitiva, soprattutto laddove manchi un accordo condiviso. Compiti ulteriori del Dirigente sono:

- garantire il diritto all'apprendimento agli alunni e alle famiglie straniere
- svolgere una funzione di coordinamento nel reperire risorse professionali, economiche e strumentali
- rappresentare Istituto nelle relazioni con gli Enti Locali e le associazioni

L'ASSEGNAZIONE ALLA **CLASSE**

Premesso che l'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori, non può essere in nessun caso pregiudicato dalla loro situazione giuridica e/o scolastica (assenza del permesso di soggiorno, mancanza o invalidità del titolo di studio), la normativa esige una distribuzione omogenea degli alunni stranieri in tutte le classi. Il docente F.S., tenendo presente anche la situazione dell'istituto, delle sezioni e delle classi, avrà il compito di scegliere la classe che assicuri l'inserimento più efficace ai fini dell'integrazione e della didattica.

Proporrà quindi l'inserimento dell'alunno in una classe, tenuto conto:

- ◆ della situazione delle classi dell'Istituto e dei singoli plessi (Scuola Primaria), considerando: il numero di alunni per classe, il numero degli alunni stranieri per classe e il loro livello di scolarizzazione, la stabilità dell'organico della classe (Scuola Primaria), la presenza dell'insegnante di sostegno, il numero di inserimenti recenti in corso d'anno (stranieri e non) e la composizione della classe (segnalazione dei servizi o degli esperti)
- ◆ degli elementi raccolti durante le fasi precedenti, con particolare attenzione, soprattutto nella scuola secondaria, alla situazione familiare ed alla motivazione allo studio;
- ◆ delle disposizioni normative DPR n.394 del 31/8/99 art. 45: "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - b) dell'accertamento di competenze, abilità e livello di preparazione dell'alunno;
 - c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno."
- ◆ Delle motivazioni di carattere psicologico - educativo, che inducono a ritenere che l'inserimento scolastico sia più proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i quali l'alunno straniero può instaurare rapporti più significativi e alla pari.

I DOCENTI

Il docente F.S. fornisce ai docenti della classe che accoglie l'alunno le informazioni raccolte e indicazioni in relazione al materiale didattico utile nel primo periodo. Se richiesto, il Docente F.S. si attiva per garantire la presenza di un mediatore linguistico al colloquio tra docenti e genitori dell'alunno neo inserito.

I docenti della sezione o classe che accolgono l'alunno dovranno:

- Progettare interventi mirati e organizzare le strategie d'inserimento che facilitino l'integrazione nel gruppo classe;
- Accertare, attraverso semplici prove non solo di natura verbale - linguistica, le abilità e le competenze nei diversi ambiti;
- Definire gli adattamenti alle programmazioni di insegnamento (possibile utilizzo, nella secondaria, delle 2 ore di seconda lingua comunitaria, per il potenziamento di italiano L2), strutturando percorsi adeguati alle competenze dell'alunno;
- Adottare specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, salvaguardando i momenti di contemporaneità tra docenti nella scuola Primaria;
- Ricercare forme di partecipazione dell'alunno straniero all'attività di classe, anche se non ha ancora una sufficiente competenza linguistico - strumentale
- Definire in collaborazione con il docente esterno di italiano L2, gli obiettivi e i contenuti del percorso di alfabetizzazione, che dovrà attraversare tutte le discipline.

LA VALUTAZIONE

E' importante tenere presente non solo in fase di accoglienza, ma anche in fase valutazione, che incompetenza linguistica non significa incompetenza scolastica. Infatti ogni valutazione, iniziale, in itinere e finale, non può che essere strettamente collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni e quello predisposto per gli alunni stranieri neo arrivati è necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici. In particolare quando si deve decidere il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre fare riferimento ad una pluralità di elementi: i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno. In relazione alla valutazione, i docenti, valutando caso per caso, possono:

- Sospendere, in caso di recente inserimento, la compilazione del documento di valutazione e formulare un profilo generale;
- Adottare una valutazione "di percorso", sulla base della progettazione individualizzata e dell'impegno personale.

LE RISORSE

Per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri e l'apprendimento della lingua italiana, la scuola può contare su alcune risorse, seppur sempre più limitate, che devono essere attivate in maniera sensibile e produttiva:

- Compresenze e contemporaneità
- Attività aggiuntive dei docenti a carico dell'Istituzione (fondi forte flusso migratorio)
- Attività realizzate in collaborazione con Associazioni ed Enti locali (progetto Comune di Bologna – CDLEI)
- Interventi di volontari e Associazioni di volontariato presenti sul territorio

ALCUNI TESTI LEGISLATIVI DI RIFERIMENTO

DPR 31 agosto 1999, n. 394

capo VII – Disposizioni in materia d'istruzione diritto allo studio e professioni
art.45 (**Iscrizione scolastica**)

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione di minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dall'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il Collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento: allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando ove possibile le risorse professionali della scuola.

C.M. 24 del 1 marzo 2006 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.(II parte, 2 A)

L'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell'art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell'art..1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) concerne evidentemente anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R.n. 394/99). Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno scolastico (D.P.R. n. 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87;

C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93).

Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.(art. 45 del D.P.R. n. 394/99).L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori. E' necessario, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell'alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo.

Documento di indirizzo - La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri - Ottobre 2007

1. Pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola

Il momento dell'accoglienza e del primo inserimento risulta cruciale ai fini del processo di integrazione perché è in questa fase che si pongono le basi per un percorso scolastico positivo. In misura maggiore esso si colloca all'inizio dell'anno scolastico, ma, per una parte degli alunni stranieri (circa un quinto delle presenze), l'inserimento nella scuola italiana avviene in corso d'anno. Anche per questa ragione, il "copione largo" (chi fa che cosa) che regola questo momento importante deve essere definito e condiviso nella scuola e fra i docenti a partire innanzi tutto dalle norme che regolano l'iscrizione. Esse sanciscono (DPR n.394/1999;C.M. n.24/2006) alcuni principi e indicano le modalità di inserimento.

C.M.2 dell'8 gennaio 2010 **Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana**

3. Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi

Al riguardo si elencano qui di seguito alcuni punti fermi, che dovranno costituire da quadro di riferimento alle diverse iniziative e operazioni da porre in campo per garantire una partecipazione alla vita scolastica degli alunni stranieri utile e fruttuosa. Tali punti non vanno peraltro intesi quali vincoli posti ai genitori che iscrivono i propri figli, bensì quali criteri di carattere organizzativo sia dell'offerta formativa territoriale, sia della gestione interna della singola istituzione scolastica:

1. il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;

2. il limite del 30% entra in vigore dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: viene infatti introdotto a partire dal primo anno della scuola dell'infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado.

3. il limite del 30% può essere innalzato - con determinazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale - a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche;

4. il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti all'atto dell'iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all'attività didattica e comunque a fronte di particolari e documentate complessità.

3. Criteri organizzativi

c) Distribuzione degli alunni stranieri nelle singole classi

Va anzitutto precisato come l'introduzione del limite del 30% costituisca un criterio organizzativo relativo alla specifica composizione delle singole classi di una scuola, la cui definizione spetta al relativo Consiglio di istituto. In quanto tale, il limite del 30% rappresenta ovviamente un criterio organizzativo susseguente a quelli che presiedono alla costituzione del numero delle classi, che sono di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali e relativi Uffici territoriali. In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica. L'allievo straniero può tuttavia essere assegnato a una classe diversa sulla base di criteri definiti dai Collegi dei docenti tenendo conto della normativa vigente. Al riguardo, sarà opportuno che il Collegio affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l'accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri suddetti, anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso.

Ciò detto, si ribadisce la necessità che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30%.

d) Competenze linguistiche degli alunni stranieri

In merito, sempre nel rispetto dell'autonomia delle scuole, si suggeriscono le seguenti misure, peraltro già richiamate dalla normativa vigente (D.P.R. 394/99, art. 45, comma 2):

- attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all'arricchimento dell'offerta formativa);
- utilizzo della quota di flessibilità del 20 per cento, destinato per corsi di lingua italiana di diverso livello (di progressiva alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle necessarie competenze di base; di recupero, mantenimento e potenziamento per tutti gli altri, stranieri e non);
- partecipazione a progetti mirati all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio;
- possibilità per gli allievi stranieri neoarrivati in corso d'anno di essere inseriti nella scuola - se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all'età anagrafica - per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico all'ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi - giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività scolastica).

Si ricorda altresì come il DPR 20 marzo 2009, n. 8918 ("Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133") preveda che le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano – a determinate condizioni – essere "utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana".

La scuola potrà infine favorire, anche d'intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, di socializzazioni, di esperienze extracurricolari in cui gli alunni stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l'uso della lingua italiana.

4. La gestione del limite del 30% nei diversi contesti di applicazione

In tal senso, è previsto che il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale possa consentire motivate deroghe al limite fissato del 30% in presenza di:

- alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
- risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- consolidate esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno trascorso, come può accadere nel caso degli istituti comprensivi;
- stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative.

D.P.R. 20-3-2009 n. 89, Art. 5 comma 10

"Le predette ore (2 ore seconda lingua comunitaria) sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole".

Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica.